



Registro Sent. 3238/2018

Cronologico [redacted] 8

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice, Dr. Luigi Longo, all'esito della discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 11737/2017 del Ruolo Generale, vertente

TRA

[redacted] MARIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Pellegrino e Sandro Di Carlo,

Ricorrente

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria.

Resistente

MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 30 OTT 2018 DEL SEGUENTE

DISPOSITIVO

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

In accoglimento del ricorso, dichiara non dovute all'INPS le somme da esso richieste in restituzione con la nota dell'11 feb 2015 e condanna l'Istituto medesimo alla restituzione in favore del ricorrente delle somme tutte trattenute a tale titolo, pari ad €. 10.237,87, oltre accessori come per legge.



Condanna l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, in complessive € [REDACTED] oltre spese generali, IVA e CCPA come per legge, e che distrae in favore dei procuratori antistatari.

E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE.

Con ricorso depositato in cancelleria il 17ott2017, parte ricorrente conveniva in giudizio l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, esponendo che con comunicazione dell'11feb2015 l'Istituto comunicava un debito dell'importo di € 16.000,54, relativo al periodo 01gen11-31mar15 adducendo quale motivazione che "la pensione nr. 01705255 cat. invciv è stata ricalcolata a decorrere dall'1gennaio2011".

Avverso tale provvedimento, la ricorrente, proponeva ricorso che rimaneva senza seguito.

Eccepita ed invocata l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 2°, L. 412/1991 e dell'art. 38, co. 7-8. L. 448/2001, la ricorrente concludeva, in ricorso, chiedendo dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'INPS a ripetere la somma di € 16.000,54 e l'illegittimità delle due azioni di compensazione, con contestuale condanna dell'INPS alla restituzione dell'importo di € 10.237,87.

Radicalosi il contraddittorio, l'Istituto, chiedeva dichiararsi la legittimità dell'indebito maturato nei confronti di parte ricorrente, con vittoria di spese.

All'udienza odierna, senza alcuna attività istruttoria, sulla scorta delle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo cui si rimanda.

h/h



Il ricorso va accolto, stante l'irripetibilità del diritto dell'Istituto al recupero delle somme pagate in eccedenza, ex art 13 L. 412/91.

Giova evidenziare che in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria diversamente da quanto sancito dall'art. 2033 c.c., la ripetizione dell'indebito è disciplinata dall'art. 80, co. 3°, regio decreto 28ago1924, dall'art. 52 l. 09mar1989 n. 88, ed infine, dall'art. 13 l. 30dic1991 n. 412.

Le leggi 23dic1996 n. 662 e 28dic2001 n. 448, hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi però ai soli pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31dic2000, mentre per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1°gen2001 trova nuova applicazione la disciplina di regime di cui all'art. 13 l. 412/1991.

Le Ss. UU. della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi su un contrasto insorto tra le sezioni semplici in merito all'ambito di applicazione delle richiamate disposizioni, hanno chiarito che:

"le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1°gen2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dalla L. n. 448/2001, art 38, e che tali criteri sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore"; più esplicitamente "non vi è dubbio che si applichi esclusivamente la nuova disposizione della l. 448 agli indebiti formati nel periodo dal primo gennaio 1999 fino al 31dic2000, di talchè per verificare la ripetibilità o no dell'indebito, occorrerà fare esclusivo riferimento all'ammontare dei redditi dell'anno 2000" ed è "altrettanto sicuro che la nuova disposizione della L. n. 448 rende inapplicabile agli indebiti previdenziali anteriori al 1gen2001 la disciplina a regime posta dalla l. n.412/1991, art. 13, giacchè anche la regolamentazione del 2001 ha efficacia transitoria, non applicandosi in via generalizzata a tutti gli indebiti ma solo a quelli formati entro un certo periodo".





Nel caso di specie, una parte degli indebiti sono stati erogati prima del 31dic2000 e per questi deve, quindi, trovare applicazione l'art. 38, co 7-8, l. n. 448/2001.

Una seconda parte degli indebiti, invece, sono stati erogati dopo il 1°gen2001 e per questi importi trova applicazione l'art. 13, co 2°, L. 412/91, norma di interpretazione autentica del citato art. 52, che prevede che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Dunque la norma esaminata, subordina l'irrepetibilità a diverse condizioni essenziali: *"che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo; la mancanza di dolo dell'interessato e la corretta e completa segnalazione da parte del pensionato di tutti i fatti incidenti sul diritto o sulla misura del beneficiario che non siano o passano essere già conosciuti dall'Ente"*.

In assenza di una delle suddette condizioni, è ammessa, invece, la ripetizione dell'indebito erogato nell'ordinario termine di prescrizione decennale.

Il secondo co. dell'art. 13 L. 412/91, dispone, ancora, che l'INPS *"procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e prevede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

Pertanto, in mancanza di alcuna prova della sussistenza dell'indebito dedotto dall'INPS, il cui onere indubbiamente ricadeva sul medesimo, il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui in dispositivo, anche in punto di spese di lite, che vengono distratte in favore dei procuratori antistatari.

b/h



P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo li 30ott2018.

IL GOTTGL
Dr. Luigi Longo